REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

COMUNE DI ERICE
- 2. FEB. 2001
3258 PROT.
CT. CL. FASC.

- 2 FEB. 2001

Risposta a .....

del .....

Gruppo XXXII - N. prot. 6152

OGGETTO: Comune di **ERICE** – P.R.G., P.E., R.E. - Notifica D.A. n° 44/DRU del 26/01//2001.

Al Comune di
E R I C E

All'Ufficio Legislativo e Legale
della Regione Siciliana
PALERMO

e p.c. Al Gruppo XXIX
SEDE

Si notifica ad ogni effetto di legge il D.A. indicato in oggetto con il quale è stato approvato il progetto indicato in epigrafe in variante al P.R.G..

L'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana è pregato di provvedere alla pubblicazione sulla G.U.R.S. del suddetto decreto, con esclusione degli allegati, allegato in duplice esemplare.

Il Sindaco di Erice curerà gli adempimenti di competenza conseguenti all'emissione del Decreto di che trattasi.

IL DIRIGENTE COORDINATORE
(Ing. Mauro Verace)

3° Gruppo
C.T.: 05/2/2001

Prot. int. III SEZ.
N° 617 /PP/FC
06 FEB. 2001

CAPO-GRUPPO
05-02-2001

D.A. n° 44/DRU

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge 17/8/1942, n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 27/12/78, n° 71 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE tutte le altre leggi nazionali e regionali che regolano la materia dell'Urbanistica;
PREMESSO che con Assessoriale n° 49861 del 5/8/94 è stato restituito al Comune di Erice il P.R.G. con annesse P.R. e R.E. per la rielaborazione totale a seguito del voto C.R.U. n° 14 del 22/6/94;
VISTA la delibera del Commissario ad acta n° 68 del 7/8/97, con la quale è stato adottato il Piano Regolatore Generale con annesso regolamento edilizio, rielaborato;
VISTA la deliberazione commissariale n° 7 del 9/2/99 di adozione delle prescrizioni esecutive del piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n° 71/78 e s.m.i.;
VISTO il parere del 19/4/97 espresso dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani, ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74;
VISTI gli atti relativi alla pubblicazione del piano ai sensi dell'art. 3 della L.R. 71/78;
RILEVATO che avverso la suddetta deliberazione sono state presentate n° 262 osservazioni-opposizioni di cui n° 24 fuori i termini;
VISTO il parere n° 237 del 22/11/99, reso dal Gruppo XXIX della D.R.U. ai sensi dell'art. 68 della L.R. 10/99;
VISTA la proposta n° 434 del 6/12/99 resa dalla D.R.U. resa ai sensi dell'art. 68 della L.R. n° 10/99, a seguito del rapporto del Gruppo XXIX prot. 237 del 22/11/99, che di seguito si riporta:

La proposta dell'ufficio ex art. 68, u.c., della l.r. n° 10/99 a seguito dell'esame del rapporto di prot. N° 237/XXIX del 22/11/99 effettuato in data 1/12/99 unitamente ai Gruppi di Lavoro per gli Affari Urbanistici (di cui alla convocazione di prot. n° 419 del 25/11/99), consiste nell'approvazione del P.R.G. del Comune di Erice con prescrizioni e stralci, dopo aver esperito la procedura ex art. 4, comma 5, 6 e 7 della l.r. n° 71/78, in considerazione di quanto appresso rilevato.

1) *L'iter di formazione, adozione, pubblicazione risulta regolare, così come risultano "regolari" gli atti progettuali e gli studi geologici ed agricolo-forestale (quest'ultimo, seppur acquisito dopo l'adozione del P.R.G. consente comunque a questo Assessorato di verificarne le risultanze rispetto alle previsioni progettuali); risultano acquisiti i prescritti pareri di legge (parere dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani ex art. 13, l.r. n° 64/14 e pareri ex art. 53, l. n°142/90) preliminari all'adozione, restando ininfluente la mancata pronuncia della commissione edilizia comunale non essendo esplicitato tale adempimento nel R.E.C. vigente.*
2) *Non può in alcun modo rilevarsi il sovradimensionamento del piano stante che il previsto incremento di 6.155 abitanti nel prossimo ventennio, al di là delle motivazioni espresse nel relativo studio demografico, va riferito a dinamiche socio-economiche relative anche al capoluogo di provincia costituito da Trapani, cui concorre senza soluzioni di continuità del territoro urbano di Erice, né risultano immotivati incrementi del sistema infrastrutturale esistente.*
3) *Con riferimento alle prescrizioni dettate dal D.M. 1444/68:*

   a) risulta esattamente individuata la zona territoriale omogenea "A" identificandola con il centro storico di Erice Vetta. Tale zona A, in attesa del relativo redigendo piano particolareggiato risulta "salvaguardato" dall'attuale possibilità di effettuare solo interventi manutentori;

   b) risultano correttamente individuate le zone T.O. "B" con riferimento al rapporto di copertura della superficie fondiaria di zona ed alla densità territoriale prescritti dalla lettera B) dell'art. 2 del citato D.M., a nulla rilevando la mancata esplicitazione dei differenti indici edificatori tra la zona B! (3,5 mc/mq), la zona B2 (3 mc/mq) e la zona B3 (150 mc/mq), considerata peraltro la contenuta possibilità edificatoria in termini volumetrici.
4) *Dovrà prescriversi:*

L'ASSESSORE
(Geom. [illegible] Di Bella)

IL DIRIGENTE TECNICO
(Ing. Mauro Verga)

a) *la tutela degli edifici di interesse storico-ambientale individuata nelle planimetrie di piano (quali la Tonnara S. Cusumano, gli edifici dela zona monumentale del Castello Maurigi, ecc.) con l'ammissibilità degli interventi di cui alle lett. a, b e c dell'art. 20 della citata l.r. n° 71/78;*
b) *la classificazione come zona "C" di quelle zone perimetrale "B" (relative alle schede 11 e 17) per le quali non si sono rinvenuti i requisiti di cui al citato D.M. 1444/68;*
c) *l'applicazione delle disposizioni agevolative di cui al comma 3, punto II della l.r. n° 39/72 (come modificato dall'art. 28 della l.r. n° 21/73 limitatamente ai lotti di terreno che posseggono le caratteristiche dimensionali previste dalla medesima legge al momento della prima presentazione dello strumento urbanistico generale da parte del Comune di Erice a questo Assessorato (vedasi il parere C.G.A. n° 493/97);*
d) *l'esclusione dal computo degli standards delle attrezzature previste dal piano non classificabili ai sensi degli artt. 4 e 5 del menzionato D.M. n° 1444/68;*
e) *la rideterminazione della fascia di rispetto dei boschi in applicazione delle disposizioni dicui agli artt. 4 e 10 della l.r. n° 16/96 come modificati dalla l.r. n° 13/96;*
f) *lo stralcio delle previsioni edificatorie in contrasto con le risultanze dello studio agricolo-forestale;*
g) *lo stralcio delle previsioni edificatorie e delle aree a parcheggio pubblico previste entrola fascia di inedificabilità ex art. 15, c. 1°, lett. a della l.r. n° 78/76;*
h) *stralcio di quelle zona "C" relative agli ambiti territoriali interessati da insediamenti abusivi;*
i) *stralcio delle zone "C" per le quali si evince la capacità edificatoria dei relativi ambiti territoriali;*
l) *la riduzione dell'indice edificatorio per quelle zone "C" ricadenti entro le fasce di 500 e 1000 metri dalla battigia del mare per adeguarlo alle densità edilizie territoriali fissate dalle lettere b e c dell'art. 15, c.1, della citata l.r. n°78/76;*
m) *la verifica degli standards di cui all'art. 4 del citato D.M. n° 1444/68 per le attrezzature ricadenti nelle zone territoriali omogenee "B" e "C", e la verifica dello standard relativo alle zone "F" qualora risulti l'esigenza di prevedere le relative attrezzature pubbliche;*
n) *l'obbligo di verificare la necessità di individuare le zone di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 27 della l.r. 457/78;*
o) *l'obbligo di verificare la necessità di dotarsi di un piano di zona relativamente al fabbisogno di edilizia residenziale pubblica relativa al primo decennio di attuazione del P.R.G. in ottemperanza al disposto ex art. 2, c. 1° della citata l.r. n° 71/78.*

Appare utile in ultimo rilevare l'opportunità per il Comune di Erice di dotarsi quanto prima di un P.R.G., stante che in atto lo stesso ente è dotato di un programma di fabbricazone del 1986 e nel 1994 è stato già restituito per rielaborazione totale il precedente piano regolatore generale presentato. Il presente P.R.G., adottato a seguito di un intervento sostitutivo di questo Assessorato, potrà essere integrato e modificato successivamente con apposite varianti urbanistiche, cui non mancherà da parte di questo Ufficio prestare la dovuta attenzione (al di là ovviamente degli adempimenti obbligatori per legge) al fine di meglio "completare" la pianificazione del Comune di Erice tenuto conto anche del prossimo esame del P.R.G. di Trapani in corso di rielaborazione parziale.

.....omissis...

VISTO il voto n° 235 del 17/2/2000, che di seguito parzialmente si trascrive, con cui il Consiglio Regionale dell'Urbanistica cos' si esprime:

"...Omissis...

CONSIDERATO, come si evince dalla proposta di parere della D.R.U. prot.434 del 6.12.1999, che l'iter di formazione, adozione, e pubblicazione è stato regolare;

RITENUTO condivisibile il precitato parere della D.R.U. relativamente al giudizio favorevole:

- sul dimensionamento del piano in ordine al sistema degli insediamenti previsti e delle relative infrastrutture;

- sull'individuazione della zona "A", identificata nel centro storico in Erice vetta;

- sulla corretta enucleazione delle zone territoriali omogenee "B";

RITENUTE, altresì, condivisibili in linea di massima le prescrizioni dettate al punto 4) lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), del citato parere della D.R.U. prot. 434 del 6.12.1999, con le precisazioni e integrazioni appresso specificate:

- ***f)*** *pur condividendo, allo stato degli atti, la proposta di stralcio delle "prescrizioni edificatorie" in contrasto con le risultanze dello studio agricolo forestale, si reputa opportuno suggerire di attivare la procedura di deroga di cui all'art.10 comma 2° della L.R. n.16/96 e s.m.i. per tutte quelle previsioni di piano accolte, che per ragioni tecnico-progettuali devono necessariamente interessare le fasce di rispetto boschivo senza soluzioni di continuità;*
- ***g)*** *le aree a parcheggio pubblico, previste dal piano entro la fascia di 150 metri dalla battigia in località Pizzolungo, poiché risultano funzionali all'accesso al mare, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.37/86, non si appalesano in contrasto con le prescrizioni di cui all'art.15, c.1°, lett. a) della L.R. n.78/76; in ogni caso tali previsioni rientrano tra le opere connesse a servizi pubblici di cui alla lett.a) c. 1 dell'art.57*

della L.R. n.71/78;

*- **h)** si ritiene che possano condividersi le zone "C", anche se relative ad ambiti territoriali interessati da insediamenti abusivi, in quanto per tali zone, ancorchè in precedenza interessate da piani di recupero adottati e successivamente annullati dall'ARTA per mancanza dei requisiti di legge, permane l'obbligo di attuazione attraverso piani particolareggiati, che possono modificare i piani di recupero già redatti, al fine di armonizzarli con la pianificazione comunale, ai sensi dell'art.9 della L.R. n.17/94;*

*- **i)** la capacità insediativa delle zone "C" può ricavarsi dal prospetto sommario relativo agli "Ambiti di nuova edificazione", contenuto nella relazione illustrativa del PRG, che si ritiene sufficiente per confermare il precedente giudizio favorevole sul dimensionamento del piano;*

*- **m)** si ritiene che la verifica degli standards, possa essere effettuata dal Comune, in sede di controdeduzione, ai sensi dell'art.4 comma 5 della L.R. n.71/78;*

*- **o)** si ritiene che la verifica in ordine al fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art.2 della L.R. n.71/78 e s.m.i., debba necessariamente limitarsi all'ambito delle zone "C" di espansione residenziale previste dal PRG, mentre l'adozione e approvazione delle relative prescrizioni esecutive, considerata l'attuale avanzata fase procedurale del piano, potranno essere rinviate a dopo l'approvazione del piano regolatore generale;*

CONSIDERATO, inoltre, quanto segue:

- va riportato in scala 1:2000, in conformità al disciplinare tipo regionale, l'esatto perimetro della zona "A" relativo al centro storico di Erice Vetta, nel P.R.G. impropriamente indicato su cartografia in scala 1:5000; tale adempimento dovrà essere effettuato dal Comune in sede di controdeduzione;

- i confini del vincolo paesaggistico sul territorio di Erice vanno resi conformi alle indicazioni del D.A. n.836 del 15.9.1971. In particolare, va corretta la visualizzazione del limite ovest e va riportato il vincolo lungo il litorale nel tratto compreso tra le tonnare di San Giuliano e San Cusumano;

- va riportato integralmente il vincolo ex legge 1497/1939 sulla zona di Villa Roccaforte, deciso dalla Commissione provinciale bellezze naturali nella seduta del 3.7.1995 ed affisso all'Albo del Comune di Erice nel periodo dal 20.7.1995 al 20.10.1995;

vanno riportate tutte le zone di interesse archeologico, mentre quelle indicate con un semplice cerchietto andrebbero segnate secondo l'effettiva estensione, desumibile dalle carte in possesso della Soprintendenza;

- va riportato come edificio d'interesse storico l'ex Ospedale sanatorio Rocco La Russa, trattandosi di un complesso inaugurato negli anni '30 con molti richiami ai temi del movimento moderno in architettura. L'edificio, avendo più di 50 anni ed essendo di proprietà della AUSL di Trapani, va considerato tutelato ope-legis, ai sensi della legge n.1089/1939. Va inoltre verificata, in sede di adeguamento dello studio agricolo-forestale, così come richiesto nel parere della Direzione sopra citato (punto 4, lettera – e), la sussistenza o meno del vincolo boschivo per l'area retrostante al predetto ex complesso ospedaliero;

- va eliminata la nuova strada segnata all'interno dell'attuale perimetro dell'ex Ospedale Psichiatrico (vedi tav.47). Tale previsione, oltre ad interessare un'area densamente piantumata con essenze d'alto fusto, è in contrasto con il D.A. n.2365 del 26.5.1993, che ha interamente vincolato, ai sensi della legge 1089/1939, tale ex complesso ospedaliero, fino agli attuali confini e ne impedisce qualsiasi manomissione.

Si ritiene che l'esistente pista stradale, che percorre il periplo dell'ex complesso ospedaliero, possa costituire nel tratto interessato una valida alternativa di tracciato, che può facilmente raccordarsi, senza soluzioni di continuità, con il resto della previsione viaria;

- va stralciata la prevista strada di collegamento tra la via Argenteria e S. Anna,la quale, sebbene ricalchi un tracciato privato preesistente, individuabile nella tav. 35, appare di notevole impatto paesaggistico ed incompatibile con l'esigenza di tutelare il giardino ornamentale del Villino Ricevuto, vera icona della zona e pregevole architettura liberty d'inizio secolo, opera dell'architetto Francesco La Grassa. L'esigenza di attraversare il centro abitato in direzione nord-sud con un percorso rapido potrebbe essere studiato mediante un modesto traforo, sfruttando, per esempio, quale accesso una delle numerose cave abbandonate da molti decenni esistenti nella zona. Resta ovviamente inteso che la fattibilità di tale previsione è comunque subordinata all'ottenimento della deroga di cui all'art.10 comma 2° della L.R. n.16/96 e s.m.i., essendo l'area compresa nella fascia di rispetto boschivo;

- la riconversione dell'ex segherie in "acqua park", prevista dal piano, non è compatibile con le limitazioni prescritte dall'art.15 lett.a) della L.R. n.78/76. Inoltre tale impianto, di notevole impatto visivo, non si concilia con le esigenze di tutela paesaggistica della fascia costiera stante la prossimità alla battigia;

- il completamento e l'estensione delle grandi opere di sistemazione idraulica si ritengono necessari per una strategia di salvaguardia del territorio di pianura e di generale difesa ambientale; in questo senso il PRG rielaborato, rispondendo alle sollecitazioni contenute nel precedente voto del CRU, ha mostrato grande attenzione progettuale. Va, tuttavia, precisato che le previsioni di estensione, completamento e tracciato del canale di gronda sono da considerare indicativi e non vincolanti dal punto di vista tecnico-progettuale-esecutivo, data la natura specialistica di tale opera idraulica, che comunque dovrà

L'ASSISTENTE
(Geom. [illegible] Di Bella)

IL DIRIGENTE
(Ing. Mauro [illegible])

privilegiare, in sede di progettazione esecutiva, il recupero dei canali naturali esistenti e l'adozione di moderne tecniche di ingegneria naturalistica per un efficace inserimento dell'opera nel contesto urbanistico e ambientale;

- le fasce di rispetto stradali segnate nel piano vanno intese come visualizzazione degli arretramenti dal ciglio stradale; la mancata o insufficiente o discontinua visualizzazione della fascia di rispetto non può interpretarsi come disapplicazione delle norme vigenti in materia di protezione e di sicurezza stradale;

- la fascia territoriale ricadente nei 150 metri dalla battigia risulta per lo più urbanisticamente indeterminata; laddove non sono previste destinazioni d'uso dell'esistente essa va stralciata per essere sottoposta ad opportuna disciplina urbanistica di zonizzazione, di normativa e di destinazione d'uso, nel rispetto delle leggi vigenti in materia. L'eventuale edilizia abusiva ammessa a sanatoria, in base alla vigente normativa, deve essere documentata per prevedere concrete ed opportune destinazioni di recupero. Si ritiene che detta fascia territoriale vada sottoposta a pianificazione, nei termini sopra esposti, entro un termine da assegnarsi nel decreto di approvazione;

CONSIDERATO relativamente alle prescrizioni esecutive del piano regolatore generale, che le stesse appaiono condivisibi, fermo restando le prescrizioni di ordine generale scaturenti dal presente voto;

CONSIDERATO che le previsioni del piano appaiono complessivamente compatibili sotto il profilo geologico, fatte salve le prescrizioni ed i vincoli di edificabilità condizionata e/o d'inedificabilità, esplicitati nello studio geologico-tecnico e nella cartografia generale e di dettaglio allegati allo studio medesimo, nonché le prescrizoni dettate dall'Ufficio del Genio Civile con i pareri sul PRG e sulle prescrizioni esecutive;

CONSIDERATO che in linea di massima le norme d'attuazione del PRG sono condivisibili con l'avvertenza che alcune indicazioni normative devono intendersi superate o eliminate, ove le stesse abbiano come oggetto previsioni di piano non condivise nel presente voto. La "Tabella dei tipi edilizi" allegata al piano ha solo valore di prospetto riassuntivo delle norme di attuazione; pertanto nel caso di discrasie tra Tabella e norme, prevale l'elaborato denominato "Norme tecniche di attuazione" tav.n. F. Ciò premesso, si ritiene necessario prescrivere quanto appresso:

- artt.2 e 5: la cosiddetta zona PEEP va considerata una sottozona della zona territoriale omogenea C) di cui all'art.2 del D.I. 2.4.1968, n.1444;

- art.5: la norma attuativa relativa alla "distanza" va uniformata a quella prescritta per la zona "C1";

- zona omogenea "A": la normativa relativa agli "Edifici di pregio storico" va estesa a tutti gli immobili di pregio storico, individuati nel PRG o segnalati con il presente voto, ed alle relative pertinenze o fasce di rispetto;

- zone omogenee "B1","B2","B3": relativamente alla normativa sull'altezza sostituire le parole "fermo restando che l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza media degli edifici preesistenti e circostanti nel raggio di m.100" con il capoverso di cui all'art.8 punto 2) Zone B) di cui al D.I. 2.4.1968, n.1444;

- zone omogenee "C1","C2",C3": relativamente alla normativa sulle distanze sostituire il 2° capoverso con il capoverso di cui all'art.8 punto 3 Zone C) di cui al D.I. 2.4.1968, n.1444;

- zona omogenea "D": relativamente alla voce "Edificazione" sostituire il primo periodo con il seguente "mediante piani esecutivi d'iniziativa pubblica o privata"; va precisato che l'attuazione del PIP, ai sensi dell'art.18 della L.R. n.71/78, va subordinata alla preventiva autorizzazione assessoriale;

- zona di rispetto "R": tale normativa va estesa a tutte le zone di rispetto previste nel piano, salvo diversa disposizione di legge;

CONSIDERATO che in linea di massima il testo del regolamento edilizio allegato al PRG appare condivisibile, con la precisazione che, essendo il contenuto e i limiti dello stesso fissati dall'art.33 della L. 1150/1942 e s.m.i., contenuti di altra natura o non strettamente pertinenti al regolamento edilizio, specie se disciplinati per legge, vanno rinviati alle apposite norme di legge; ciò al fine di evitare: contrasti tra queste e disposizioni regolamentari, discrasie lessicali o riferimenti regolamentari non aggiornati con le norme di legge, errate interpretazioni, ed in ultima analisi, incertezze operative.

Pertanto, a prescindere dalle successive osservazioni su singole disposizioni regolamentari, nel caso che le stesse siano già disciplinate per legge, si deve intendere che in caso di eventuali divergenze tra disposizioni regolamentari e norme di legge, queste ultime vanno considerate prevalenti.

Ciò premesso si osserva quanto segue:

- art- 4: la Commissione edilizia va integrata con i componenti prescritti dall'art.10 comma 1° della L.R. n.25/1997; cassare il 6° comma, poiché il rinnovo della Commissione edilizia è stabilito dall'art.7 della L.R. n.71/78;

- art. 9: l'elencazione delle opere soggette a concessione edilizia va, in ogni caso, verificata in relazione alle disposizioni di legge;

- art.10: l'elencazione delle opere soggette ad autorizzazione va, in ogni caso, verificata in relazione alle disposizioni di legge;

- art.27: va cassato, in quanto non previsto dalle procedure indicate dall'art.2 della L.R. n.17/94;

- art.28: va uniformato alle procedure di cui all'art.2 della L.R. n.17/94;

- art.29: poiché alcuni riferimenti normativi risultano errati, si reputa opportuno cassare gli ultimi sette commi, per altro non pertinenti al regolamento edilizio; per i relativi contenuti si rinvia alle apposite disposizioni di legge;
- art.30: si rinvia alle disposizioni di cui all'art.2 della L.R. n.17/94;
- art.38: va uniformato all'art.14 della L.R. n.71/78;
- art.47: va uniformato all'art.3 della L.R. n.17/94;
- art.50 Volumi Tecnici: cassare l'ultimo capoverso;
- artt.137,138,139,140,141,142,143: vanno cassati in quanto si tratta di materia già disciplinata per legge;
- art.146: cassare gli ultimi due capoversi;
CONSIDERATO riguardo alle osservazioni presentate avverso al piano, nell'ordine di trattazione di cui alle schede di controdeduzioni predisposte dall'ufficio di piano, quanto segue:
- l'osservazione entro i termini di cui alla scheda n.1 appare superata alla luce della successiva adozione delle prescrizioni esecutive del piano;
- per le osservazioni entro i termini di cui alle schede dal n.2
al n.238, eccetto la n.146 di cui si dirà dopo, si ritiene di poter concordare con la proposta formulata dall'ufficio di piano per ciascuna osservazione-scheda, fatte salve le prescrizioni di cui al presente voto;
- l'osservazione entro i termini di cui alla scheda n.146, in diverso avviso dell'ufficio di piano, si ritiene accoglibile nel senso del riconoscimento di una attività produttiva esistente nella tonnara; l'eventuale ampliamento e ammodernamento dell'attività produttiva esistente nella tonnara, nell'ambito dell'area di pertinenza della stessa, da regolamentare attraverso una variante di piano, sono comunque subordinati all'ottenimento della deroga, ai sensi dell'art.57 della L.R. n.71/78, se ricadenti nella fascia di 150 metri di rispetto della battigia, ed al rispetto dell'esigenza di tutela storico-paesaggistico del complesso architettonico esistente;
- per le osservazioni fuori termini, di cui alle schede dalla n.1 alla n.24, si ritiene di potere concordare con la proposta formulata dall'ufficio di piano per ciascuna osservazione-scheda, fatte salve le considerazioni di cui al presente voto;
CONSIDERATO riguardo alle opposizioni presentate avverso alle prescrizioni esecutive del piano, entro e fuori i termini, di cui alle schede di controdeduzioni predisposte dall'ufficio di piano, di potere concordare con la proposta formulata dall'Ufficio di Piano per ciascuna opposizione-scheda, fatte salve le prescrizioni di cui al presente voto;
per tutto quanto sopra esposto, si esprime
PARERE
che il piano regolatore generale, con annesso regolamento edilizio, rielaborato a seguito della determinazione ARTA prot. n.49861 del 5.8.1994, adottato con deliberazione commissariale n.68 del 7.8.1997 e le prescrizioni esecutive del piano adottate con deliberazione commissariale n.7 del 9.2.1999, siano meritevoli di approvazione con l'introduzione delle prescrizioni discendenti dal presente voto.
Si propone altresì di determinarsi sulle osservazioni ed opposizioni, presentate avverso al piano ed alle prescrizioni esecutive, in conformità ai superiori considerata.

VISTA la nota n° 697 del 24/3/2000 con cui questo Assessorato ha trasmesso il condiviso voto C.R.U. n°235 del 17/2/2000 al Comune di Erice affinché il Comune provvedesse ad adottare le proprie controdeduzioni ai sensi dell'art. 4 della L.R. 71/78;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 56 del 20/4/2000 avente per oggetto "P.R.G. - PP.EE. - Esame voto CRU n° 235 del 17/2/2000 - Controdeduzioni";

VISTA la nota n° 9835 del 21/4/2000 con cui il Comune di Erice ha trasmesso a questo Assessorato la predetta delibera commissariale;

VISTA la nota n° 88 del 26/6/2000 con la quale il Gruppo XXIX della D.R.U. ha trasmesso la suddetta documentazione al C.R.U. per il parere di competenza;

VISTO il voto n° 345 del 23/11/2000 con il quale il C.R.U. così si esprime:

"...Omissis...
CONSIDERATO riguardo alle controdeduzioni comunali nell'ordine di trattazione proposto dal comune, secondo la numerazione indicata da 1) a 27) nell'allegato "B" (Relazione dell'Ufficio tecnico – "Analisi delle prescrizioni del CRU") e nell'allegato "C" ("Atto d'indirizzo consiliare") quanto segue:
- 1) si concorda sull'incongruenza della disposizione normativa di cui all'art.10 comma 4 della L.R. n.16/96, come modificata dall'art.3 della L.R. n.13/99, mentre allo scopo si evidenziano le disposizioni derogatorie contenute nei commi 8 e 9 dello stesso articolo;
- 2) si condivide la precisazione relativamente alle altre aree a parcheggio previste nella fascia costiera della località S. Giuliano, se funzionali all'accesso a mare, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.37/85;
- 3), 4), 6), 14), 15), 16), 18), 19), 20), 21), 23), 24), 25), le controdeduzioni comunali sono di totale condivisione del voto CRU;
- 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 17) si ritiene di condividere in linea di massima le controdeduzioni comunali, per cui si suggerisce di prescrivere tali adempimenti con il decreto di approvazione; relativamente al punto 7) pur condividendo l'esigenza di una ricollocazione delle antenne ricetrasmittenti, si reputa più

L'ASSISTENTE
(Geom. [illegible] Di Bella)

TECNICO

idoneo allo scopo uno studio nell'ambito del piano di recupero del centro storico; relativamente al punto 17), occorre precisare che l'edilizia abusiva, sorta in violazione dell'art.15 comma 1 lettera a) della L.R. n.78/76, non può valere ai fini della zonizzazione urbanistica;

- 13) la controdeduzione comunale nell'accogliere l'eliminazione della strada di collegamento tra la via Argenteria e S. Anna, solleva, però, dubbi sulla fattibilità del traforo in corrispondenza di una delle cave abbandonate esistenti nella zona, suggerito come possibile alternativa di collegamento nel voto del CRU. Al riguardo si precisa che l'esigenza, evidenziata nel piano e condivisa dal CRU, di migliorare l'attraversamento del centro abitato in direzione nord-sud, dovrà essere rinviata ad un'apposita variante urbanistica, che studi la soluzione progettuale più idonea nel rispetto dei vincoli territoriali e del contesto urbano;

- 22) sul punto la controdeduzione comunale sviluppa una proposta interpretativa che può essere, in linea di massima, condivisa. Tuttavia si ritiene necessario prescrivere in sede di decreto approvativo che il Comune proceda ad una verifica delle altezze massime ammissibili per le zone B1,B2 e B3, ai sensi dell'art.8 punto 2) del D.M. 2.4.1968, n.1444. Nella stessa controdeduzione è inserita la proposta di eliminare il 2° cpv della voce "edificazione" relativa alla normativa delle zone B. Questo Consiglio non condivide tale proposta che appare ininfluente alla luce delle disposizioni di cui all'art.21 della L.R. n.71/78, per altro richiamate nel 1° cpv;

- 23) la controdeduzione comunale è di totale condivisione del voto del CRU. Nella stessa controdeduzione è inserita la proposta di esonero della lottizzazione per i lotti interclusi in zona C non superiore a 2000 mq quando esistono le opere di urbanizzazione primaria (almeno rete viaria, fognaria ed idrica) e sono previste quelle secondarie. Questo Consiglio non ritiene condivisibile la proposta comunale, che a norma di legge si applica esclusivamente alle zone territoriali omogenee B;

- 26) la controdeduzione comunale alle prescrizioni del CRU sul regolamento edilizio, allegato al PRG, è di condivisione del voto del CRU. Con la stessa controdeduzione viene proposta una "Bozza degli articoli del REC adeguati al voto CRU n.235/2000" predisposta dal Comune, che in linea di massima è condivisibile, salvo le seguenti precisazioni:

- art.9: si conferma quanto osservato con il precedente voto, per cui si popone lo stralcio dell'elenco degli interventi di cui al comma 2;

- art.10: si conferma quanto osservato con il precedente voto, per cui si rinvia all'art.5 della L.R. n.37/85 e s.m.i.;

- artt. 12,13,15: sono riproposti con minime correzioni rispetto al testo originario. Anche per questi articoli si ribadisce l'esigenza di rinvio testuale alle apposite norme di cui all'art.20 della L.R. n.71/78;

- art.50 Volumi tecnici: va stralciata l'annotazione indicativa dei volumi tecnici riportata entro parentesi. Si evidenzia al riguardo che per volumi tecnici si devono intendere quei volumi strettamente indispensabili ad isolare l'edificio o ad accedere e contenere gli impianti tecnologici a servizio dell'edificio (vedi in proposito la Circ. Min. LL.PP. del 31.1.1973, n.2474);

- 27) la controdeduzione comunale chiede il riesame delle osservazioni avverso al piano presentate dalla Amministrazione comunale e dai gruppi politici, non accolte dal CRU con il precedente voto. Poiché la richiesta comunale di riesame è generica e non introduce nuovi elementi di valutazione, si conferma il precedente voto.

Quanto sopra premesso e considerato, è del

PARERE

che possa procedersi all'approvazione del piano regolatore generale, con annesso regolamento edilizio, adottato con deliberazione commissariale n.68 del 7.8.1997 e delle relative prescrizioni esecutive adottate con deliberazione commissariale n.7 del 9.2.1999, con l'introduzione delle prescrizioni discendenti dal voto del CRU n.235 del 17.2.2000, salvo quanto considerato con il presente voto a seguito delle controdeduzioni deliberate dal consiglio comunale con atto n.56 del 20.4.2000.

RITENUTO di poter condividere i superiori parere espressi dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con i voti n° 235 del 17/2/2000 e n° 345 del 23/11/2000 sopra riportati;

RILEVATO che la procedura seguita è conforme alla legge;

D E C R E T A

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti della L.R. 27/12/78, N° 71, in conformità ai pareri resi dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con i voti sopra richiamati, è approvato il Piano Regolatore Generale, le Prescrizioni Esecutive ed il Regolamento Edilizio del Comune di Erice adottato con delibera del commissario ad acta n° 68 del /7(797 e b° 7 del 9/2/99.

ART. 2) Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato.

1) Delibera del commissario ad acta n° 68 del 7/8/1997
2) Delibera del commissario ad acta n° 7 del 9/2/1999
3) Voto CRU n° 235 del 17/2/2000
4) Nota n° 88 del 26/6/2000 del Gruppo XXIX della D.R.U.
5) Voto CRU N° 345 del 23/11/2000

PIANO REGOLATORE GENERALE:

6) A - Relazione preliminare
7) B - Relazione analitica dello stato di fatto
8) C - Dimensionamento della Città
9) D - Relazione illustrativa di progetto
10) E - Regolamento edilizio
11) F - Norme tecniche di attuazione
12) G - Tabella dei tipi edilizi
13) H - Beni del Demanio dello Stato
14) I - Richieste varie di cittadini, Associazioni, Enti pubblici. etc.

Tavole del Quadro Generale:

16) Tav. 1 - Il Sistema delle comunicazioni (scala 1:100.000)
17) Tav. 2 - Emergenze ambientali, paesistici e storico culturali (scala 1:100.000)
18) Tav. 3 - Confini Comunali (scala 1:25.000)
19) Tav. 4 - Viabilità e trasporti (scala 1:25.000)
20) Tav. 5 - Viabilità ed attrezzature di interesse generale (scala 1:10.000)
21) Tav. 6 - Vincoli paesaggistici (Casa Santa - S. Cusmano - Pizzolungo - Rigaletta)
22) Tav. 7 - Vincoli paesaggistici (Napola-Ballata-Tangi) (scala 1:10.000)
23) Tav. 8 - Vincolo idrogeologico (scala 1:10.000)
24) Tav. 9 - Regime vincolistico (scala 1:10.000)
25) Tav.10 - Beni del Demanio Pubblico dello Stato (Casa Santa-S. Cusumano-Pizzolungo-Rigaletta) (scala 1:10.000)
27) Tav.11 - Localizzazione bagli abbeveratoi e Chiese (Casa Santa.S. Cusumano-Pizzolungo-Rigaletta) (scala 1:10.000)
28) Tav.12 - Localizzazone bagli abbeveratoi e casamenti (Napola-Ballata-Tangi)
29) Tav.13 - OO.PP. programmate 1996-1998 (Casa Santa.S. Cusumano-Pizzolungo-Rigaletta) (scala 1:10.000)
31) Tav.14 - OO.PP. programmate 1996-1998 (Napola-Ballata-Tangi) (scala 1:10.000)

Tavole dello Stato di Fatto:

32) Tav.15 - Stato di fatto (Emiliana - Crocifissiello)
33) Tav.16 - " " " (Pizzolungo)
34) Tav.17 - " " " (Pizzolungo - Stele)
35) Tav.18 - " " " (S. Cusumano)
36) Tav.19 - " " " (Raganzili - S. Giuliano - Trentapiedi - S. Cusumano Ovest
37) Tav.20 - " " " (Raganzili Est)
38) Tav.21 - " " " (Casa Santa - Villa Mokarta)
39) Tav.22 - " " " (S. Giovannello - Torrebianca - Roccaforte)
40) Tav.23 - " " " (Rigaletta)
41) Tav.24 - " " " (Napola centro)
42) Tav.25 - " " " (Specchia)
43) Tav.26 - " " " (Ballata Nord - Tangi)
44) Tav.27 - " " " (Ballata Sud)
45) Tav.28 - " " " (Torretta - Baglio Rizzo)

Tavola delle Altezze dei fabbricati esistenti

46) Tav.29 - Altezza dei fabbricati esistenti (Emiliana - Crocifissiello)
47) Tav.30 - " " " " (Pizzolungo)
48) Tav.31 - " " " " (Pizzolungo - Stele)
49) Tav.32 - " " " " (San Cusumano)
50) Tav.33 - " " " (Raganzili - S.Giuliano - Trentapiedi -S. Cusumano Ovest)
51) Tav.34 - " " " " (Raganzili est)
52) Tav.35 - " " " " (Casa Santa - Villa Mokarta)
53) Tav.36 - " " " " (S. Giovanni - Torreblanca - Roccaforte)
54) Tav.37 - " " " " (Rigaletta)
55) Tav.38 - " " " " (Lenzi)
56) Tav.39 - " " " " (Napola centro)
57) Tav.40 - Altezza dei fabbricati esistenti (Specchia)
58) Tav.41 - " " " " (Ballata nord - Tangi)
59) Tav.42 - " " " " (Ballata sud)
60) Tav.43 - " " " " (Torretta - Baglio Rizzo)

Tavole di progetto:

61) Tav.44 - Progetto (Pizzolungo - casa Santa - Rigaletta)
62) Tav.45 - " (Napola - Ballata - Tangi)

L'ASSISTENTE
(Geom. Salvatore Di Bella)

IL DIRIGENTE TECNICO
(Ing. Mauro Verace)

63) Tav.46 - " (Pizzolungo - Emiliana - Crocifissiello)
64) Tav.47 - " (Trentapiedi - S. Giuliano - S. Cusumano - Pizzolungo Stele)
65) Tav.48 - " (Casa Santa - Villa Mokarta - S. Giovannello - Rigaletta)
66) Tav.49 - " (Lenzi - Napola - Specchia)
67) Tav.50 - " (Tangi - Ballata - Torretta)
68) Tav.51 - " (Emiliana - Crocifissiello)
69) Tav.52 - " (Pizzolungo)
70) Tav.53 - " (Pizzolungo - Stele)
71) Tav.54 - " (San Cusumano)
72) Tav.55 - " (Raganzili - S. Giuliano - Trentapiedi - S. Cusumano Ovest)
73) Tav.56 - " (Raganzili Est)
74) Tav.57 - " (Casa Santa - Villa Mokarta)
75) Tav.58 - " (S. Giovannello - Torrebianca - Roccaforte)
76) Tav.59 - " (Rigaletta)
77) Tav.60 - " (Napola centro)
78) Tav.61 - " (Specchia)
79) Tav.62 - " (Ballata Nord - Tangi)
80) Tav.63 - " (Ballata Sud)

PRESCRIZIONI ESECUTIVE

81) Carta dei vincoli boschivi adeguata alla L.R. 16/96 (Casa Santa, San Cusmano, Pizzo Lungo, Rigaletta)
82) Carta dei vincoli boschivi adeguata alla L.R. 16/96 (Napola, Ballata, Tangi)
83) TAV. 1) Relazione generale delle prescrizioni esecutive

Piano Particolareggiato delle Prescrizioni Esecutive Rigaletta

84) TAV. 2) Stralcio del P.R.G. adottato
85) TAV. 3) Aerofotogrammetria stato di fatto
86) TAV. 4) Stralcio catastale aggiornato
87) TAV. 5) Carta dei vincoli
88) TAV. 6) Fotografie stato di fatto
89) TAV. 7) Progetto
90) TAV. 8) Planivolumetrico lotti edificabili
91) TAV. 9) Profili regolatori dell'edificazione
92) TAV. 10) Rete fognante ed idrica
93) TAV. 11) Rete telefonica, elettrica e pali illuminazione
94) TAV. 12) Previsione di spesa
95) TAV. 13) Ditte da espropriare
96) TAV. 13A) Indennità di esproprio
97) TAV. 14) Piano particellare di esproprio

Piano Particolareggiato delle Prescrizioni Esecutive Pizzolungo

98) TAV. 15) Stralcio del P.R.G. adottato
99) TAV. 16) Aerofotogrammetria stato di fatto
100) TAV. 17) Stralcio catastale aggiornato
101) TAV. 18) Carta dei vincoli
102) TAV. 19) Fotografie stato di fatto
103) TAV. 21) Planivolumetrico lotti edificabili
104) TAV. 22) Profili regolatori dell'edificazione
105) TAV. 23) Rete fognante ed idrica
106) TAV. 24) Rete telefonica, elettrica e pali illuminazione
107) TAV. 25) Previsione di spesa
108) TAV. 26) Ditte da espropriare
109) TAV. 26A) Indennità di esproprio
110) TAV. 27) Piano particellare di esproprio

Piano Particolareggiato delle Prescrizioni Esecutive Rigaletta

111) TAV. 28) Stralcio del P.R.G. adottato
112) TAV. 29) Stralcio catastale e aerofotogrammetria
113) TAV. 30) Fotografie
114) TAV. 31) Progetto
115) TAV. 32) Planivolumetrico lotti edificabili e Profili regolatori dell'edificazione
116) TAV. 33) Rete fognante ed idrica
117) TAV. 34) Rete telefonica, elettrica e pali illuminazione
118) TAV. 35) Previsione di spesa
119) TAV. 36)) Piano particellare di esproprio e ditte da espropriare

TAV.20) PROGETTO

IL DIRIGENTE TECNICO
(Ing. Mauro Verace)

120) TAV. 37) Indennità di esproprio

STUDIO AGRICOLO-FORESTALE:

121) Tav. A - Carta dei vincoli boschivi adeguamento alla L.R. 16/96
122) Tav. B - " " " " " " " "
123) Relazione
124) Relazione sui vincoli boschivi adeguamento L.R. 16/96
125) Tavola 1b/a Carta dei suoli
126) Tavola 2a - Carta morfologica
127) Tavola 2b - Carta morfologica
128) Tavola 3a - Carta della vegetazione e dell'uso del suolo
129) Tavola 3b - Carta della vegetazione e dell'uso del suolo
130) Tavola 4a - Carta delle infrastrutture
131) Tavola 4b - Carta delle infrastrutture
132) Tavola 5a - Carta dei vincoli
133) Tavola 5b - Carta dei vincoli
134) Tavola 6a- Carta delle unità di paesaggio
135) Tavola 6b - carta delle unità di paesaggio
136) Relazione - Consulenza tecnica a supporto dello studio agricolo forestale (Problematiche generali riguardanti i sistemi fognari-depurativi e riutilizzo del refluo depurato).
137) Relazione - Associazione Nautilus a supporto dello Studio Agricolo Forestale

STUDIO GEOLOGICO:

138) Relazione
139) Tavola n°1 - Carta geologica del territorio comunale - Scala 1:10.000 (Erice Vetta, frazioni casa santa, Pizzolungo, Milo e fiume Lenzi);
141) Tavola n°2 - Carta geomorfologia del territorio comunale - Scala 1.10.000 (Erice vetta, Frazioni Casa Santa, Pizzolungo, Milo e fiume Lenzi);
143) Tavola n°3 - Carta idrogeologica del territorio comunale - Scala 1:10.000 (Erice vetta, Frazioni Casa Santa, Pizzolungo, Milo e fiume Lenzi);
145) Tavola n°4 - Carta della pericolosità geologica e zonizzazione del territorio comunale a fini edificatori
Scala 1:10.000 (Erice vetta, Frazioni Casa Santa, Pizzolungo, Milo e fiume Lenzi);
147) Tavola n°5 - Carta geologica del territorio comunale - Scala 1:10.000 (Frazioni Ballata e Napola);
148) Tavola n°6 - Carta geomorfologia del territorio comunale - Scala 1:10.000 (Frazioni Ballata e Napola);
149) Tavola n° 7 - Carta idrogeologica del territorio comunale - Scala 1:10.000 (Frazioni Ballata e Napola);
150) Tavola n° 8 - Carta della pericolosità geologica e zonizzazione del territorio comunale a fini edificatori (Frazioni Ballata e Napola);
151) Tavola n° 9 - Carta geologica della frazione Pizzolungo tra molo Tirreno e c.da Crocifissiello (fogli 1 e 2)
152) Tavola n°10 - Carta geomorfologia della frazione Pizzolungo tra molo Tirreno e c.da Crocifissiello
153) Tavola n°11 - Carta litotecnica della frazione Pizzolungo tra molo Tirreno e c.da Crocifissiello (fogli 1 e 2)
154) Tavola n°12 - Carta delle pericolosità sismiche della frazione Pizzolungo tra molo Tirreno e c.da Crocifissiello (fogli 1 e 2) - Scala 1:2.000;
155) Tavola n°13 - Carta delle pericolosità geologiche della frazione Pizzolungo tra molo Tirreno e c.da Crocifissiello (fogli 1 e 2) - scala 1:2.000;
156) Tavola n°14 - Carta geologica della frazione Pizzolungo tra Salina San Cusumano e Piano Guastella (fogli 3 e 4) - Scala 1:2.000;
157) Tavola n°15 - Carta geomorfologia della frazione Pizzolungo tra Salina San Cusumano e Piano Guastella (fogli 3 e 4) - Scala 1:2.000;
158) Tavola n°16 - Carta litotecnica della frazione Pizzolungo tra salina San Cusumano e Piano Guastella (fogli 3 e 4) - Scala 1:2.000;
159) Tavola n°17 - Carta delle pericolosità sismiche della frazione Pizzolungo tra Salina e San Cusumano Piano Guastella (fogli 3 e 4) - Scala 1:2.000);
160) Tavola n°18 - Carta delle pericolosità geologiche della frazione Pizzolungo tra Salina San Cusumano e Piano Guastella (fogli 3 e 4) - Scala 1:2.000;
161) Tavola n°19 - Carta geologica della frazione Casa Santa tra la scuola media de Stefano, l'Ospedale Psichiatrico, la Casa Circondariale e l'Università (fogli 5 e 6) - Scala 1:2.000;

L'ASSISTENTE
(Geom. Salvatore Di Bella)

TECNICO
(Ing. Mario Verace)

162) Tavola n°20 - Carta geomorfologia della frazione Casa Santa tra la Scuola media de Stefano l'Ospedale Psichiatrico, la Casa Circondariale e l'Università (fogli 5 e 6) - Scala 1:2.000;
163) Tavola n°21 - Carta litotecnica della frazione Casa Santa tra la scuola media De Stefano, l'Ospedale Psichiatrico, la casa Circondariale e l'Università (fogli 5 e 6) - Scala 1:2.000;
164) Tavola n°22 - Carta delle pericolosità sismiche della frazione Casa Santa tra la scuola media De Stefano, l'Ospedale Psichiatrico, la Casa Circondariale, l'Università (fogli 5 e 6) - Scala 1:2.000;
165) Tavola n°23 - Carta delle pericolosità geologiche della frazione Casa Santa tra la scuola media De Stefano, l'Ospedale Psichiatrico, la Casa Circondariale e l'Università (fogli 5 e 6) – Scala 1:2.000;
166) Tavola n°24 - Carta geologica delle frazioni casa Santa e Milo tra Baglio Messina, via Marconi, via Convento S.F. di Paola, c.da san Giovannello e l'Ospedale La Russa (fogli 7, 8 e 9) -Scala 1:2.000;
167) Tavola n°25 - Carta geomorfologia delle frazioni Casa santa e Milo ta Baglio Messina, via Marconi, via Convento S.F. di Paola, c.da San Giovannello e l'Ospedale La Russa (fogli 7, 8 e 9) -Scala 1:2.000;
168) Tavola n°26 - Carta litotecnica delle frazioni Casa Santa e Milo tra Baglio Messina, via Marconi, via Convento S.F. di Paola, c.da San Giovannello e l'Ospedale La Russa (fogli 7, 8 e 9) -Scala 1:2.000;
169) Tavola n°27 - Carta delle pericolosità sismiche delle frazioni Casa Santa e Milo tra Baglio Messina, via Marconi, via convento S.F. di Paola, c.da San Giovannello e l'Ospedale La Russa (fogli 7, 8 e 9) - Scala 1:2.000;
170) Tavola n°28 - Carta delle pericolosità geologiche delle frazioni Casa Santa e Milo tra Baglio Messina, via Marconi, via Convento S.F. di Paola, c.da san Giovannello e l'Ospedale la Russa (fogli 7, 8 e 9) - Scala 1:2.000;
171) Tavola n°29 - Carta geologica della frazione Napola (fogli 10, 11 e 12) - Scala 1:2.000;
172) Tavola n°30 - Carta geomorfologia della frazione Napola (fogli 10, 11 e 12) - Scala 1:2.000;
173) Tavola n°31 - Carta litotecnica della frazione Napola (fogli 10, 11 e 12) - Scala 1:2.000;
174) Tavola n°32 - Carta delle pericolosità sismiche della frazione Napola (fogli 10, 11 e 12) - Scala 1:2.000;
175) Tavola n°33 - Carta delle pericolosità geologiche della frazione Napola (fogli 10, 11 e 12) Scala 1:2.000;
176) Tavola n°34 - Carta delle geologica della frazione Ballata (fogli 13 e 14) - Scala 1:2.000;
177) Tavola n°35 - Carta delle geomorfologica della frazione Ballata (fogli 13 e 14) - Scala 1:2.000;
178) Tavola n°36 - Carta litotecnica della frazione Ballata (fogli 13 e 14) - Scala 1:2.000;
179) Tavola n°37 - Carta delle pericolosità sismiche della frazione Ballata (fogli 13 e 14) - Scala 1:2.000;
180) Tavola n°38 - Carta delle pericolosità geologiche e zonizzazione del territorio a fini edificatori della frazione Ballata (fogli 13 e 14) - Scala 1:2.000;
181) Tavola n°39 - carta geologica della frazione Baglio Rizzo (foglio 15) - Scala 1:2.000;
182) Tavola n°40 - Carta geomorfologia della frazione Baglio Rizzo (foglio 15) - Scala 1:2.000;
183) Tavola n°41 - Carta litotecnica della frazione Baglio Rizzo (foglio 15) - Scala 1:2.000;
184) Tavola n°42 - Carta delle pericolosità sismiche della frazione Baglio Rizzo (foglio 15) - Scala 1:2.000;
185) Tavola n°43 - Carta delle pericolosità geologiche e zonizzazione del territorio a fini edificatori della Frazione Baglio Rizzo (foglio 15) - Scala 1:2.000.

ART. 3) Le osservazioni e le opposizioni vengono decise in conformità ai voti del C.R.U. sopra richiamati.

ART. 4) Il Comune di Erice dovrà procedere agli adempimenti di legge conseguenti alla approvazione del Piano Regolatore generale con annesse Prescrizioni Esecutive e Regolamento Edilizio e dovrà entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto provvedere alla definitiva stesura degli elaborati di piano, apportando agli stessi le modifiche e le correzioni che discendono dal presente Decreto. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato per opportuna conoscenza, il Consiglio Comunale dovrà prendere atto del piano come sopra modificato.

ART. 5) Il piano approvato dovrà essere depositato, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella Segreteria Comunale, e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

ART. 6) Ai sensi del penultimo comma dell'art. 6 della Legge 17 agosto 1942, n° 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente Decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolanti dalle prescrizioni esecutive.

ART. 7) Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

ART. 8) Il presente Decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, lì 26 GEN. 2021

L'ASSESSORE
(On.le Avv. Carmelo Lo Monte)

L'ASSISTENTE
(Geom. Salvatore Di Bella)

IL TECNICO
(Dott. [illegible] Verace)